

CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI
IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

<p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comma, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, secondo periodo.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle 26/05/2010 19.51.42 43 disposizioni</p>	<p><i>Blocco dei trattamenti economici dei singoli dipendenti per gli anni 2011,12,13 ai livelli del 2010, con la sola aggiunta dell'indennità di vacanza contrattuale.</i></p> <p><i>Blocco dei posti dei docenti di sostegno sui livelli dell'anno scolastico 2009/10, salvo deroghe per casi gravi.</i></p> <p><i>Eliminazione, senza possibilità di recupero, del triennio contrattuale 2010/12, fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale, che non è pensionabile</i></p> <p><i>Eliminazione dalla progressione di carriera del personale della scuola (docenti ed ATA) degli anni 2010,11,12.</i></p>
--	---

contrattuali vigenti.

(omissis)

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

La Retribuzione Professionale Docente (RPD) e il CIA degli ATA saranno ricontrattati al termine del triennio: si tratta di un chiara minaccia di ulteriore taglieggiamento degli stipendi del personale della scuola.